

Codice A1805A

D.D. 2 maggio 2019, n. 1533

Art. 10 l.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto "S.P. 26 - Completamento del ripristino dell'officiosita' idraulica del fiume Po nel tratto a monte/valle del ponte in comune di Sanfront (CN) e rifacimento attraversamento e opere di difesa spondale in comune di Rifreddo (CN)", presentato dalla Provincia di Cuneo.

Premesso che:

in data 08/11/2018, l'ing. Riccardo Enrici, in qualità di funzionario dell'Ente pubblico Amministrazione Provinciale di Cuneo, con sede in Corso Nizza, 21 - Cuneo (CN), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto "S.P. 26 - Completamento del ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Po nel tratto a monte/valle del ponte in comune di Sanfront (CN) e rifacimento attraversamento e opere di difesa spondale in comune di Rifreddo (CN) - Codice intervento CN_PROV_430_16_10003", localizzato nei Comuni di Sanfront e Rifreddo (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste in interventi di pulizia dell'alveo e movimentazione del materiale litoide accumulato a monte del ponte della S.P. 26 con sua ricollocazione a valle del ponte a protezione delle sponde erose esistenti, nella realizzazione di pennelli in massi ciclopici in sponda sinistra del ponte della S.P. 26 e di interventi di consolidamento e ripristino sul ponte della S.P. 26 in attraversamento del fiume Po;

la zona di intervento ricade in area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese ed in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/2004;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 29257/A1605A del 14/11/2018, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 3761/A18000 del 22/11/2018, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 20/11/2018 il Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n.

56784/A1805A del 06/12/2018, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 29/01/2019 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per

valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, con nota prot. n. 8484/A1805A del 19/02/2019 sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/2006, integrazioni progettuali, da presentare entro il termine di 45 giorni;

in data 01/04/2019, il proponente ha provveduto a trasmettere, tramite il suddetto servizio digitale, la documentazione integrativa richiesta;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 3029/A1816A del 21/01/2019 del Settore Tecnico regionale - Cuneo;

- nota prot. n. 38363/A1906A del 18/04/2019 del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere;

- nota prot. n. 10623/A17000 del 19/04/2019 della Direzione regionale Agricoltura;

- nota prot. n. 10952/A16000 del 24/04/2019 della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

- nota prot. n. 9371 del 01/02/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);

- nota prot. n. 1545 del 26/04/2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso;

- nota prot. n. 1014 del 28/01/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo;

- nota prot. n.10053 del 30/04/2019 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio operativo di Torino;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

dalla documentazione progettuale risulta che, nell'ambito dei lavori di movimentazione del materiale e realizzazione delle opere in progetto, non sono previste variazioni delle quote di fondo alveo nelle varie sezioni e pertanto rimane invariato il profilo del corso d'acqua;

per quanto riguarda i pennelli, nella documentazione progettuale è precisato che, trattandosi di opere per lo più interrato aventi funzione antiersiva al fine di impedire un approfondimento del canale in sinistra idrografica e l'aggiramento del ponte a seguito dello scalzamento delle opere di difesa esistenti, la loro realizzazione non determina significative variazioni nel regime idraulico del corso d'acqua; in particolare nella documentazione integrativa è precisato che il pennello di valle più vicino al ponte verrà realizzato completamente interrato in modo tale da non modificare l'attuale profilo di fondo in prossimità della derivazione esistente garantendo in tal modo l'assenza di variazioni nel funzionamento della stessa;

le lavorazioni saranno organizzate in modo tale da minimizzare gli spostamenti di materiale all'interno dell'area di cantiere; in particolare nella documentazione integrativa è riportata una tabella riepilogativa dalla quale si evince un equilibrio tra i volumi di scavo e quelli di riporto;

per quanto riguarda gli interventi previsti nel Comune di Rifreddo, il proponente ha dichiarato che ricadono nella fattispecie di cui al punto A.25 (Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo) dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

il Comune di Sanfront risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e pertanto è competente in merito all'espressione dell'autorizzazione paesaggistica, previa l'acquisizione del parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio;

le principali componenti ambientali che possono risentire della realizzazione del progetto, limitatamente alla fase di cantiere, possono essere individuate nella qualità delle acque e nello stato delle popolazioni ittiche, mentre gli effetti sulla qualità dell'aria e sulla qualità acustica dei luoghi in concomitanza con la fase realizzativa risultano di carattere locale e di intensità modesta; gli impatti significativi nella realizzazione dell'intervento sono infatti individuabili nell'operazione di escavazione e trasferimento del materiale litoide dell'alveo che determineranno un momentaneo allontanamento della fauna, in particolare quella ittica, e un eventuale impatto sulla fauna bentonica a causa del trasferimento del materiale litoide, l'intorbidamento delle acque e l'eliminazione dell'attuale vegetazione ripariale in alveo.

considerato che:

gli interventi in progetto sono compatibili con la vigente pianificazione di bacino e risultano assenti da un punto di vista idraulico;

l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso ha evidenziato che gli interventi non sono tali da comportare interferenze dirette con le aree della Rete natura 2000, e in particolare con la ZSC IT1160009 "Confluenza Po - Bronda";

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo ha evidenziato che l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche non risulta essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del Piano Paesaggistico regionale approvato con d.c.r. 233-35836 del 03/10/2017;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono comunque essere risolte con specifiche condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

preso inoltre atto che:

il proponente, come specificato nella documentazione integrativa trasmessa in data 01/04/2019, si è impegnato a provvedere in economia, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con le priorità di intervento, al ripristino di una piccola porzione della mantellata in

massi esistente in sponda destra a valle del ponte, ricostruendo la difesa spondale ammalorata con le stesse caratteristiche geometriche di quella esistente, nonché alla disostruzione della prima campata del ponte stesso in sponda sinistra, così come richiesto dall'Amministrazione comunale di Sanfront, e si è riservato di valutare, nei successivi approfondimenti progettuali, eventuali maggiori spazi operativi per l'esecuzione di tali ripristini;

il proponente, con nota prot. n. 28479 del 29/04/2019, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, e di esprimere giudizio positivo di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998;

vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

vista la d.d. n. 3761/A18000 del 22/11/2018 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto "S.P. 26 – Completamento del ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Po nel tratto a monte/valle del ponte in comune di Sanfront (CN) e rifacimento attraversamento e opere di difesa spondale in comune di Rifreddo (CN) – Codice intervento

CN_PROV_430_16_10003)", presentato dalla Provincia di Cuneo, sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore

ing. Roberto Fabrizio

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo

ing. Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Legge regionale 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto "S.P. 26 – Completamento del ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Po nel tratto a monte/valle del ponte in comune di Sanfront (CN) e rifacimento attraversamento e opere di difesa spondale in comune di Rifreddo (CN) – Codice intervento CN_PROV_430_16_10003"

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le comunicazioni di inizio e termine dei lavori dovranno altresì essere comunicate all'Ente gestore del Parco Monviso e all'Ente gestore del servizio idrico (ACDA).

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Il progetto definitivo dovrà contenere una cartografia con la corretta perimetrazione delle aree di cantiere e della viabilità utilizzata, nonché una planimetria contenente la suddivisione funzionale delle suddette aree (aree di rifornimento mezzi, aree di stoccaggio materie prime, aree stoccaggio rifiuti, aree deposito attrezzature, ecc...).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

2.2 Il progetto definitivo dovrà contenere una descrizione delle modalità di ripristino delle aree di cantiere utilizzate per la realizzazione degli interventi in progetto.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.3 Presso il cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere seguite tutte le precauzioni necessarie ad evitare sversamenti di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque, in accordo con la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata dalla d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011. Il cantiere dovrà essere inoltre dotato di idonei materiali e di un piano di pronto intervento per il contenimento e assorbimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. In particolare, lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi utilizzati dovranno avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l'alveo in caso di sversamento accidentale. Il rischio di contaminazione chimica di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l'utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne contenitive e sepiolite, che dovranno essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo.

Soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte, ARPA Piemonte

2.4 Dovrà essere evitato il disturbo delle popolazioni acquatiche nel periodo coincidente con l'attività riproduttiva, prevedendo un cronoprogramma dei lavori in linea con quanto previsto dalla d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata dalla d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, rispettando il relativo periodo di fermo biologico per le operazioni che possono intorbidire le acque, ovvero effettuando i lavori in periodi di secca del fiume Po. Dovrà inoltre essere garantita la continuità fluviale del fiume Po.

Soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso

2.5 Dovrà essere garantita la funzionalità della traversa a servizio delle derivazioni a monte del ponte della SP26.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

2.6 Dovranno essere puntualmente attuate le mitigazioni indicate nella Relazione tecnico ambientale presentata.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

2.7 Per quanto riguarda le terre rocce da scavo, si ricorda che la normativa di riferimento è il d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che disciplina la gestione del materiale sia in caso di alienazione che di riutilizzo interno al cantiere.

Relativamente ai rifiuti prodotti nella fase di cantiere, si evidenzia in particolare che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, così come previsto dalla normativa e dalla pianificazione regionale, occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti potranno essere destinati allo smaltimento.

Per i materiali scavati ed eventualmente destinati al riuso interno, si sottolinea che il comma 3 dell'art. 185 del d. lgs. 152/2006 stabilisce che: "Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative

comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni". Similmente a quanto sopra infatti, per i materiali da scavo riutilizzati all'interno dello stesso cantiere, il nuovo Regolamento sulla Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (d.p.r. n. 120/2017), prevede all'art. 24 una verifica dello stato di "non contaminazione" secondo le procedure indicate negli allegati n. 2 e 4 del regolamento medesimo.

Soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte, ARPA Piemonte

2.8 Qualora in fase esecutiva dei lavori si dovessero causare interferenze con la vegetazione perifluviale presente, dovrà essere ripristinata una fascia vegetazionale ripariale presente in sponda sinistra, preferibilmente con specie autoctone.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Poiché il franco idraulico del ponte oggetto degli interventi è risultato, sulla base dei calcoli effettuati dal proponente, pari a 0,52 m e quindi inferiore ai valori previsti dalla normativa di riferimento, dovranno essere prodotti, ai sensi della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" (allegata alle Norme di attuazione del PAI e approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 - aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006), tutti gli elementi necessari alla definizione delle condizioni di esercizio transitorio dell'opera.

3.2 Dovranno essere eseguiti gli ulteriori interventi indicati dal proponente nel paragrafo 3.2 della relazione tecnico illustrativa aggiornata trasmessa in data 01/04/2019 (ripristino di parte della mantellata in massi in sponda destra a valle del ponte e disostruzione della prima campata del ponte in sponda sinistra).